

COMUNE DI MONTE RINALDO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 39 DEL 22-05-20

**OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER ASSEGNAZIONE IN USO PROVVISORIO E
DECADENZA DALLA CONCESSIONE DELLE S.A.E.**

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 20:50, nella residenza comunale, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

BORRONI GIANMARIO	SINDACO	P
SOBRINI MARCO	VICESINDACO	P
TOSTI ANGELA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. dr.ssa Giorgio Mariarosaria

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BORRONI GIANMARIO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL SINDACO

Considerato che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto da un territorio di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, in conseguenza dei quali con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Visto che altre importanti scosse si sono susseguite il 26 ed il 30 agosto, rendendo ancora più difficile la situazione sul territorio comunale, in conseguenza delle quali il Consiglio dei Ministri con deliberazioni rispettivamente del 27.10.2016 e del 31.10.2016 ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del 25.08.2016 anche a tali eventi sismici;

Rilevato che in conseguenza degli eventi sismici sopra descritti, che hanno colpito il territorio comunale di Monte Rinaldo si è determinata una situazione di pericolo per la parte della popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati sul territorio, nonché alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

Considerato che tra le misure finalizzate a dare risposta all'emergenza abitativa a favore dei nuclei familiari privi di alloggio ed in possesso dei particolari requisiti richiesti, le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 394 del 19.09.2016 e n. 422 del 16.12.2016 hanno previsto l'allestimento di STRUTTURE ABITATIVE DI EMERGENZA (S.A.E.);

Rilevato che l'OCDPC n. 394 del 19.09.2016 all'art. 1, comma 1, individua le Regioni quali soggetti attuatori per la realizzazione delle S.A.E. di cui all'accordo quadro approvato con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione n. 1239 del 25 maggio 2016;

Rilevato altresì che la suddetta Ordinanza prevede all'art. 1, comma 2, che la Regione, nell'individuazione delle aree destinate ad ospitare S.A.E. operi d'intesa con i Comuni interessati;

Rilevato che l'OCDPC n. 614 del 12.11.2019 fornisce ulteriori disposizioni in materia di contributo autonoma sistemazione e assegnazione SAE;

Rilevato che la possibilità di vedere assegnata la SAE è limitata, previa richiesta regolarmente presentata all'Ente, alla popolazione che abbia avuto danneggiata dal sisma l'abitazione in cui si aveva la dimora principale, abituale e continuativa e che risulti:

1. inagibile con esito E a seguito di rilevazione scheda AeDes;
2. inagibile con esito F di non rapida soluzione, a seguito di rilevazione scheda AeDes;
3. inagibile con esito diverso rispetto a quelli indicati ai punti 1 e 2;

Dato atto che non rientrano tra i destinatari per l'assegnazione delle SAE coloro che hanno acquisito il Decreto di concessione del contributo per la riparazione delle strutture abitative danneggiate;

Preso atto che le strutture abitative di emergenza (S.A.E.) sono alternative alle altre forme di assistenza e che, pertanto, la loro assegnazione comporta l'esclusione dalle altre misure assistenziali previste quali a titolo esemplificativo: il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016, con la conseguenza che, al momento dell'avvenuta consegna della S.A.E., decade il diritto alle altre forme di assistenza;

Richiamata l'OCDPC n. 553 del 31 ottobre 2018 in base alla quale, al fine di garantire il superamento dell'emergenza abitativa, il Comune di Monte Rinaldo è stato autorizzato a provvedere alla realizzazione di interventi edilizi funzionali a rendere abitabile l'immobile di proprietà comunale denominato Palazzo Fossi in luogo delle SAE di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 394/2016 sopra citata;

Visto che in data 16/09/2019 è stato sottoscritto tra il Comune di Monte Rinaldo (FM) e la Todima srl il Contratto dei lavori (Rep. n. 103/2019) per la realizzazione delle SAE ed i lavori si stimano vengano ultimati entro il mese di Settembre 2020;

Considerato che le unità abitative da adibire a SAE presso l'immobile denominato "Palazzo Fossi" sono n. 3 rispettivamente di:

- N.2 da 80 mq circa (n. 2 Camere, Cucina-Sala da pranzo, Bagno)
- N.1 da 60 mq circa (n. 1 Camera, Cucina-Sala da pranzo, Bagno)

Preso atto che in data 18/05/2020 prot. n. 1490 è pervenuta una richiesta per una S.A.E. da un nucleo familiare composto da n. 3 persone, locato alla data del sisma 2016 su immobile comunale sito in Via Garibaldi, ad oggi con scheda Aedes E ed alla data odierna beneficiario di Contributo autonoma sistemazione (C.A.S.);

Ritenuto quindi che al detto nucleo, per le ragioni di cui sopra, può essere assegnata una unità abitativa S.A.E. presso l'immobile denominato "Palazzo Fossi" delle seguenti caratteristiche:

- N.1 da 80 mq circa (n. 2 Camere, Cucina-Sala da pranzo, Bagno);

Considerato che alla data odierna risultano disponibili n. 2 unità immobiliari da adibire a SAE aventi la superficie di:

- N.1 da 80 mq circa (n. 2 Camere, Cucina-Sala da pranzo, Bagno)
- N.1 da 60 mq circa (n. 1 Camera, Cucina-Sala da pranzo, Bagno);

Ritenuto di dover elaborare, anche preventivamente all'ultimazione dei lavori, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle sopra descritte S.A.E. presso l'immobile denominato "Palazzo Fossi", di seguito riportati:

"PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Potranno concorrere all'assegnazione delle unità immobiliari finalizzate a garantire l'assistenza abitativa in luogo delle SAE coloro i quali siano residenti alla data del 24 agosto 2016 o stabilmente dimoranti a seguito di proprietà, affitto o altro titolo di occupazione in una abitazione che risulti:

1. inagibile con esito E a seguito di rilevazione scheda AeDes
2. inagibile con esito F di non rapida soluzione, a seguito di rilevazione scheda AeDes;
3. inagibile con esito diverso rispetto a quelli indicati ai punti 1 e 2;

Non rientrano tra i destinatari per l'assegnazione delle SAE coloro che hanno acquisito il Decreto di concessione del contributo alla data di pubblicazione del bando.

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente sul modulo allegato e ad esso dovrà essere allegata la documentazione ivi richiesta. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultassero mendaci, ciò comporterà l'esclusione e/o la revoca dell'assegnazione, fatta salva l'applicazione delle legge penale. La domanda è presentata dal richiedente per sé e

per il proprio nucleo familiare allegando dichiarazione sostitutiva della situazione familiare ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione avverrà dando priorità ai nuclei beneficiari del contributo di autonoma sistemazione provenienti da immobili inagibili con scheda AeDes E, seguendo il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle domande.

L'Ente terrà comunque in considerazione eventuali domande o rinunce che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione del presente atto e comunque prima della pubblicazione all'albo pretorio comunale della graduatoria di assegnazione delle unità immobiliari finalizzate a garantire l'assistenza abitativa in luogo delle SAE, procedendo ad un conseguente aggiornamento delle posizioni dei richiedenti.

Tutti i requisiti previsti per l'assegnazione delle predette unità immobiliari dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente atto e permanere all'atto di assegnazione.

Sono di norma assegnati alloggi con numero di vani adatto al nucleo familiare dell'assegnatario tenuto conto di quanto previsto dall'art.4 dell'accordo quadro per la fornitura, il trasporto, il montaggio di soluzioni abitative in emergenza ed i servizi ad esse connessi sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione civile e il Consorzio stabile Arcale (repertorio n.1236 del 25.05.16) (S.A.E. 40 mq = 1-2 persone; S.A.E. 60 mq = 3-4 persone; S.A.E. 80 mq = 5-6 persone), salvo motivata deroga con provvedimento di Giunta Comunale dell'ente;

In presenza di un disabile e con invalidità accertata la Giunta comunale può assegnare un alloggio di metratura superiore rispetto a quello spettante in base al citato art. 4 dell'accordo quadro.

Sono ammissibili le manifestazioni di interesse effettuate da nuclei familiari aventi diritto alle S.A.E. da 60 mq che in ragione di comprovate esigenze familiari particolari possono essere interessate ad una S.A.E. da 80 mq, le quali saranno valutate dalla commissione straordinaria per l'assegnazione delle SAE.

Apposita Commissione straordinaria per l'assegnazione delle SAE, nominata dal responsabile dell'area tecnica, procederà all'istruttoria ed alla formazione di una graduatoria.

ASSEGNAZIONE DELLE UNITA IMMOBILIARI

Il Sindaco assegna le unità immobiliari finalizzate a garantire l'assistenza abitativa in luogo delle S.A.E, sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione straordinaria per l'assegnazione delle SAE.

La consegna dell'immobile comporta l'obbligo di occuparlo stabilmente. In caso di decesso dell'assegnatario, o nei casi in cui l'assegnatario sia uscito dal nucleo familiare, il restante nucleo familiare resterà nell'alloggio assegnato fino alla disponibilità di un altro alloggio eventualmente adatto alla nuova condizione. In tali casi si provvederà con successivo atto ad individuare il nuovo assegnatario. Non è in ogni caso garantita l'assegnazione di un immobile nella frazione di residenza o di dimora continuativa.

L'assegnazione di una unità immobiliare finalizzata a garantire l'assistenza abitativa in luogo delle S.A.E così come l'eventuale rinuncia alla stessa comporta l'interruzione di

qualsiasi altra forma di assistenza (Contributo autonoma sistemazione (C.A.S.), ospitalità presso struttura alberghiera, ospitalità presso struttura pubblica, altre soluzioni temporanee, ecc).

Si precisa che, se alla data di scadenza di detto bando non risultassero presentate sufficienti domande a coprire la disponibilità degli immobili da assegnare, l'assegnazione avverrà dando priorità ai nuclei provenienti da immobili inagibili con scheda Aedes E, seguendo l'ordine decrescente dei nuclei che percepiscono il CAS con importo più alto. La rinuncia della SAE comporterà l'interruzione di qualsiasi altra forma di assistenza (Contributo autonoma sistemazione (C.A.S.), ospitalità presso struttura alberghiera, ospitalità presso struttura pubblica, altre soluzioni temporanee, ecc). “

Considerato inoltre che:

-le amministrazioni dei Comuni colpiti dal sisma assegnano le SAE sulla base delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000);

- le ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26.08.2016, n. 394 del 19.09.2016, n. 408 del 15.11.2016 e le circolari del Dipartimento Protezione Civile del 09.09.2016, del 17.10.2016 e del 15.12.2017 hanno previsto che i Sindaci sono tenuti a controllare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni rese e che i controlli devono essere reiterati con cadenza periodica, per verificare la permanenza in capo ai percipienti dei requisiti;

- si rende pertanto necessario determinare parametri oggettivi e trasparenti al fine di consentire la verifica ed il riscontro, per quanto possibile, delle dichiarazioni sostitutive rese nelle istanze dei richiedenti con riferimento ai requisiti dichiarati;

- risulta necessario emanare un avviso per acquisire le domande degli interessati e quantificare i relativi fabbisogni considerando che qualora pervengano più domande rispetto alla disponibilità di SAE, occorre determinare criteri e punteggi per la formulazione di una o più graduatorie;

Dato atto altresì che l'assegnazione di tutte le SAE ha carattere temporaneo, essendo strettamente connessa al reperimento di una sistemazione abitativa stabile da parte degli assegnatari, ed avrà una durata limitata secondo le disposizioni che saranno emanate dal Dipartimento della Protezione Civile o da altri Enti o soggetti competenti per legge;

Visti:

- Il D.L. n.189/2016;
- Il D. Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale

Dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile reso dai rispettivi responsabili ai sensi dell'art. 49 e 174bis del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

PROPONE

Di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui alla presente proposta di delibera, dando atto che ne costituisce anche motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. ed ii;

Di dare atto che può essere assegnata una unità abitativa S.A.E. presso l'immobile denominato "Palazzo Fossi" delle seguenti caratteristiche:

- N.1 da 80 mq circa (n. 2 Camere, Cucina-Sala da pranzo, Bagno)

al nucleo familiare composto da n. 3 persone, locato alla data del sisma 2016 su immobile comunale sito in Via Garibaldi, ad oggi con scheda Aedes E ed alla data odierna beneficiario di Contributo autonomia sistemazione (C.A.S.), come da richiesta pervenuta in data 18/05/2020 prot. n. 1490;

Di dare atto che alla data odierna, risultano disponibili n.2 unità immobiliari da adibire a SAE hanno una superficie rispettivamente di:

- N.1 da 80 mq circa (n. 2 Camere, Cucina-Sala da pranzo, Bagno)
- N.1 da 60 mq circa (n. 1 Camera, Cucina-Sala da pranzo, Bagno);

Di dare atto che l'assegnazione delle SAE ha carattere temporaneo, essendo strettamente connessa al reperimento di una sistemazione abitativa stabile da parte degli assegnatari, ed avrà una durata limitata secondo le disposizioni che saranno emanate dal Dipartimento della Protezione Civile o da altri Enti o soggetti competenti per legge;

Di approvare, anche preventivamente all'ultimazione dei lavori, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle sopra descritte S.A.E. presso l'immobile denominato "Palazzo Fossi", di seguito riportati:

"PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Potranno concorrere all'assegnazione delle unità immobiliari finalizzate a garantire l'assistenza abitativa in luogo delle SAE coloro i quali siano residenti alla data del 24 agosto 2016 o stabilmente dimoranti a seguito di proprietà, affitto o altro titolo di occupazione in una abitazione che risulti:

1. inagibile con esito E a seguito di rilevazione scheda AeDes
2. inagibile con esito F di non rapida soluzione, a seguito di rilevazione scheda AeDes;
3. inagibile con esito diverso rispetto a quelli indicati ai punti 1 e 2;

Non rientrano tra i destinatari per l'assegnazione delle SAE coloro che hanno acquisito il Decreto di concessione del contributo alla data di pubblicazione del bando.

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente sul modulo allegato e ad esso dovrà essere allegata la documentazione ivi richiesta. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultassero mendaci, ciò comporterà l'esclusione e/o la revoca dell'assegnazione, fatta salva l'applicazione delle legge penale. La domanda è presentata dal richiedente per sé e per il proprio nucleo familiare allegando dichiarazione sostitutiva della situazione familiare ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione avverrà dando priorità ai nuclei beneficiari del contributo di autonoma sistemazione provenienti da immobili inagibili con scheda AeDes E, seguendo il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle domande.

L'Ente terrà comunque in considerazione eventuali domande o rinunce che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione del presente atto e comunque prima della pubblicazione all'albo pretorio comunale della graduatoria di assegnazione delle unità immobiliari finalizzate a garantire l'assistenza abitativa in luogo delle SAE, procedendo ad un conseguente aggiornamento delle posizioni dei richiedenti.

Tutti i requisiti previsti per l'assegnazione delle predette unità immobiliari dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente atto e permanere all'atto di assegnazione.

Sono di norma assegnati alloggi con numero di vani adatto al nucleo familiare dell'assegnatario tenuto conto di quanto previsto dall'art.4 dell'accordo quadro per la fornitura, il trasporto, il montaggio di soluzioni abitative in emergenza ed i servizi ad esse connessi sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione civile e il Consorzio stabile Arcale (repertorio n.1236 del 25.05.16) (S.A.E. 40 mq = 1-2 persone; S.A.E. 60 mq = 3-4 persone; S.A.E. 80 mq = 5-6 persone), salvo motivata deroga con provvedimento di Giunta Comunale dell'ente;

In presenza di un disabile e con invalidità accertata la Giunta comunale può assegnare un alloggio di metratura superiore rispetto a quello spettante in base al citato art. 4 dell'accordo quadro.

Sono ammissibili le manifestazioni di interesse effettuate da nuclei familiari aventi diritto alle S.A.E. da 60 mq che in ragione di comprovate esigenze familiari particolari possono essere interessate ad una S.A.E. da 80 mq, le quali saranno valutate dalla commissione straordinaria per l'assegnazione delle SAE.

Apposita Commissione straordinaria per l'assegnazione delle SAE, nominata dal responsabile dell'area tecnica, procederà all'istruttoria ed alla formazione di una graduatoria.

ASSEGNAZIONE DELLE UNITA IMMOBILIARI

Il Sindaco assegna le unità immobiliari finalizzate a garantire l'assistenza abitativa in luogo delle S.A.E, sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione straordinaria per l'assegnazione delle SAE.

La consegna dell'immobile comporta l'obbligo di occuparlo stabilmente. In caso di decesso dell'assegnatario, o nei casi in cui l'assegnatario sia uscito dal nucleo familiare, il restante nucleo familiare resterà nell'alloggio assegnato fino alla disponibilità di un altro alloggio eventualmente adatto alla nuova condizione. In tali casi si provvederà con successivo atto ad individuare il nuovo assegnatario. Non è in ogni caso garantita l'assegnazione di un immobile nella frazione di residenza o di dimora continuativa.

L'assegnazione di una unità immobiliare finalizzata a garantire l'assistenza abitativa in luogo delle S.A.E così come l'eventuale rinuncia alla stessa comporta l'interruzione di qualsiasi altra forma di assistenza (Contributo autonoma sistemazione (C.A.S.), ospitalità presso struttura alberghiera, ospitalità presso struttura pubblica, altre soluzioni temporanee, ecc).

Si precisa che, se alla data di scadenza di detto bando non risultassero presentate sufficienti domande a coprire la disponibilità degli immobili da assegnare, l'assegnazione avverrà dando priorità ai nuclei provenienti da immobili inagibili con scheda Aedes E, seguendo l'ordine decrescente dei nuclei che percepiscono il CAS con importo più alto. La rinuncia della SAE comporterà l'interruzione di qualsiasi altra forma di assistenza (Contributo autonoma sistemazione (C.A.S.), ospitalità presso struttura alberghiera, ospitalità presso struttura pubblica, altre soluzioni temporanee, ecc). “

Di demandare al Responsabile dell' area tecnica tutte le attività conseguenti all'adozione del presente atto, ivi compresi:

1. la redazione di tutti gli atti necessari per la predisposizione del Bando per l'assegnazione delle S.A.E, l'avviso ed il modello di domanda;
2. la raccolta delle domande pervenute;
3. la nomina della commissione straordinaria per l' assegnazione delle S.A.E.;
4. la pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Monte Rinaldo;
5. la convocazione dei nuclei familiari rientranti nella graduatoria e contestuale sottoscrizione del verbale di accettazione o, ove la SAE sia già immediatamente disponibile e abitabile, alla contestuale firma del relativo atto di consegna;
6. la comunicazione delle avvenute assegnazioni alla Regione Marche;

Di attribuire al Sindaco quanto segue:

- l'assegnazione delle unità immobiliari finalizzate a garantire l'assistenza abitativa in luogo delle S.A.E., sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione straordinaria per l'assegnazione delle S.A.E.;
- l'interruzione di qualsiasi altra forma di assistenza (Contributo autonoma sistemazione (C.A.S.), ospitalità presso struttura alberghiera, ospitalità presso struttura pubblica, altre soluzioni temporanee, ecc) a seguito di assegnazione di una unità immobiliare S.A.E. così come l'eventuale rinuncia alla stessa;

Di dare atto che il presente atto non comporta alcun onere a carico dell' Ente;

Di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

INOLTRE,

In considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto,

PROPONE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO

Dott. Gianmario Borroni

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta sopra riportata e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi ex articolo 49 e 147bis del D.lgs 26/2000;

all'unanimità dei voti espressi in forma palese,

DELIBERA

Di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui alla presente proposta di delibera, dando atto che ne costituisce anche motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. ed ii;

Di dare atto che può essere assegnata una unità abitativa S.A.E. presso l'immobile denominato "Palazzo Fossi" delle seguenti caratteristiche:

- N.1 da 80 mq circa (n. 2 Camere, Cucina-Sala da pranzo, Bagno)

al nucleo familiare composto da n. 3 persone, locato alla data del sisma 2016 su immobile comunale sito in Via Garibaldi, ad oggi con scheda Aedes E ed alla data odierna beneficiario di Contributo autonoma sistemazione (C.A.S.), come da richiesta pervenuta in data 18/05/2020 prot. n. 1490;

Di dare atto che alla data odierna, risultano disponibili n.2 unità immobiliari da adibire a SAE hanno una superficie rispettivamente di:

- N.1 da 80 mq circa (n. 2 Camere, Cucina-Sala da pranzo, Bagno)
- N.1 da 60 mq circa (n. 1 Camera, Cucina-Sala da pranzo, Bagno);

Di dare atto che l'assegnazione delle SAE ha carattere temporaneo, essendo strettamente connessa al reperimento di una sistemazione abitativa stabile da parte degli assegnatari, ed avrà una durata limitata secondo le disposizioni che saranno emanate dal Dipartimento della Protezione Civile o da altri Enti o soggetti competenti per legge;

Di approvare, anche preventivamente all'ultimazione dei lavori, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle sopra descritte S.A.E. presso l'immobile denominato "Palazzo Fossi", di seguito riportati:

"PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Potranno concorrere all'assegnazione delle unità immobiliari finalizzate a garantire l'assistenza abitativa in luogo delle SAE coloro i quali siano residenti alla data del 24 agosto 2016 o stabilmente dimoranti a seguito di proprietà, affitto o altro titolo di occupazione in una abitazione che risulti:

1. inagibile con esito E a seguito di rilevazione scheda AeDes
2. inagibile con esito F di non rapida soluzione, a seguito di rilevazione scheda AeDes;
3. inagibile con esito diverso rispetto a quelli indicati ai punti 1 e 2;

Non rientrano tra i destinatari per l'assegnazione delle SAE coloro che hanno acquisito il Decreto di concessione del contributo alla data di pubblicazione del bando.

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente sul modulo allegato e ad esso dovrà essere allegata la documentazione ivi richiesta. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultassero mendaci, ciò comporterà l'esclusione e/o la revoca dell'assegnazione, fatta salva l'applicazione delle legge penale. La domanda è presentata dal richiedente per sé e per il proprio nucleo familiare allegando dichiarazione sostitutiva della situazione familiare ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione avverrà dando priorità ai nuclei beneficiari del contributo di autonoma sistemazione provenienti da immobili inagibili con scheda AeDes E, seguendo il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle domande.

L'Ente terrà comunque in considerazione eventuali domande o rinunce che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione del presente atto e comunque prima della pubblicazione all'albo pretorio comunale della graduatoria di assegnazione delle unità immobiliari finalizzate a garantire l'assistenza abitativa in luogo delle SAE, procedendo ad un conseguente aggiornamento delle posizioni dei richiedenti.

Tutti i requisiti previsti per l'assegnazione delle predette unità immobiliari dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente atto e permanere all'atto di assegnazione.

Sono di norma assegnati alloggi con numero di vani adatto al nucleo familiare dell'assegnatario tenuto conto di quanto previsto dall'art.4 dell'accordo quadro per la fornitura, il trasporto, il montaggio di soluzioni abitative in emergenza ed i servizi ad esse connessi sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione civile e il Consorzio stabile Arcale (repertorio n.1236 del 25.05.16) (S.A.E. 40 mq = 1-2 persone; S.A.E. 60 mq = 3-4 persone; S.A.E. 80 mq = 5-6 persone), salvo motivata deroga con provvedimento di Giunta Comunale dell'ente;

In presenza di un disabile e con invalidità accertata la Giunta comunale può assegnare un alloggio di metratura superiore rispetto a quello spettante in base al citato art. 4 dell'accordo quadro.

Sono ammissibili le manifestazioni di interesse effettuate da nuclei familiari aventi diritto alle S.A.E. da 60 mq che in ragione di comprovate esigenze familiari particolari possono essere interessate ad una S.A.E. da 80 mq, le quali saranno valutate dalla commissione straordinaria per l'assegnazione delle SAE.

Apposita Commissione straordinaria per l'assegnazione delle SAE, nominata dal responsabile dell'area tecnica, procederà all'istruttoria ed alla formazione di una graduatoria.

ASSEGNAZIONE DELLE UNITA IMMOBILIARI

Il Sindaco assegna le unità immobiliari finalizzate a garantire l'assistenza abitativa in luogo delle S.A.E, sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione straordinaria per l'assegnazione delle SAE.

La consegna dell'immobile comporta l'obbligo di occuparlo stabilmente. In caso di decesso dell'assegnatario, o nei casi in cui l'assegnatario sia uscito dal nucleo familiare, il restante nucleo familiare resterà nell'alloggio assegnato fino alla disponibilità di un altro alloggio eventualmente adatto alla nuova condizione. In tali casi si provvederà con successivo atto ad

individuare il nuovo assegnatario. Non è in ogni caso garantita l'assegnazione di un immobile nella frazione di residenza o di dimora continuativa.

L'assegnazione di una unità immobiliare finalizzata a garantire l'assistenza abitativa in luogo delle S.A.E così come l'eventuale rinuncia alla stessa comporta l'interruzione di qualsiasi altra forma di assistenza (Contributo autonoma sistemazione (C.A.S.), ospitalità presso struttura alberghiera, ospitalità presso struttura pubblica, altre soluzioni temporanee, ecc).

Si precisa che, se alla data di scadenza di detto bando non risultassero presentate sufficienti domande a coprire la disponibilità degli immobili da assegnare, l'assegnazione avverrà dando priorità ai nuclei provenienti da immobili inagibili con scheda Aedes E, seguendo l'ordine decrescente dei nuclei che percepiscono il CAS con importo più alto. La rinuncia della SAE comporterà l'interruzione di qualsiasi altra forma di assistenza (Contributo autonoma sistemazione (C.A.S.), ospitalità presso struttura alberghiera, ospitalità presso struttura pubblica, altre soluzioni temporanee, ecc). “

Di demandare al Responsabile dell' area tecnica tutte le attività conseguenti all'adozione del presente atto, ivi compresi:

1. la redazione di tutti gli atti necessari per la predisposizione del Bando per l'assegnazione delle S.A.E, l'avviso ed il modello di domanda;
2. la raccolta delle domande pervenute;
3. la nomina della commissione straordinaria per l' assegnazione delle S.A.E.;
4. la pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Monte Rinaldo;
5. la convocazione dei nuclei familiari rientranti nella graduatoria e contestuale sottoscrizione del verbale di accettazione o, ove la SAE sia già immediatamente disponibile e abitabile, alla contestuale firma del relativo atto di consegna;
6. la comunicazione delle avvenute assegnazioni alla Regione Marche;

Di attribuire al Sindaco quanto segue:

- l'assegnazione delle unità immobiliari finalizzate a garantire l'assistenza abitativa in luogo delle S.A.E, sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione straordinaria per l'assegnazione delle S.A.E.;
- l'interruzione di qualsiasi altra forma di assistenza (Contributo autonoma sistemazione (C.A.S.), ospitalità presso struttura alberghiera, ospitalità presso struttura pubblica, altre soluzioni temporanee, ecc) a seguito di assegnazione di una unità immobiliare S.A.E. così come l'eventuale rinuncia alla stessa;

Di dare atto che il presente atto non comporta alcun onere a carico dell' Ente;

Di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

INOLTRE,

In considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI PER ASSEGNAZIONE IN USO PROVVISORIO E DECADENZA DALLA CONCESSIONE DELLE S.A.E.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di G.C. N. 39 in Data 22-05-20 di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri:

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio
F.to

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa conseguente al deliberato

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to BORRONI GIANMARIO

IL SEGRETARIO
F.to dr.ssa Giorgio Mariarosaria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-12-20 come prescritto dall'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;
li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Giorgio Mariarosaria

ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 22-05-20, poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).
- ☐ La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla data della sua pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Giorgio Mariarosaria

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Monte Rinaldo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Giorgio Mariarosaria